



REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E PER LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 9.2.2026

Art. 1 – Oggetto e finalità.....	2
Art. 2 – Funzioni	2
Art. 3 – Individuazione della “Casa Comunale” e dei locali per la celebrazione dei matrimoni civili o della costituzione delle unioni civili	2
Art. 4 – Giorni e orari di celebrazione dei matrimoni o di costituzione delle unioni civili.....	2
Art. 5 - Tariffe	3
Art. 6 – Organizzazione del servizio e allestimento degli spazi	3
Art. 7 – Prescrizioni per l'utilizzo degli spazi	4
Art. 8 – Efficacia	4

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili e di costituzione delle unioni civili regolati dalle disposizioni di cui agli artt. 106 e 110 del codice civile e dalla Legge n.76 del 20 maggio 2016 e ss.mm.ii.

Art. 2 – Funzioni

1. La celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili viene effettuata dal Sindaco nelle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile o da persone dallo stesso delegate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 del DPR 3 novembre 2000, n. 396 e ss.mm.ii.

2. Possono altresì celebrare i matrimoni e costituire le unioni civili anche uno o più Consiglieri o Assessori comunali o cittadini italiani che abbiano i requisiti per la elezione a Consigliere comunale.

3. La richiesta di delega di celebrazione a soggetto esterno all'Amministrazione, in qualità di cittadino avente i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale, dovrà essere presentata dai futuri coniugi o dalle parti dell'unione contestualmente alla pubblicazione di matrimonio o costituzione di unione civile e comunque almeno 60 giorni prima della data della celebrazione.

Art. 3 – Individuazione della “Casa Comunale” e dei locali per la celebrazione dei matrimoni civili o della costituzione delle unioni civili

1. La “Casa Comunale”, ai fini della celebrazione dei matrimoni civili o della costituzione delle unioni civili, è rappresentata da tutti gli edifici nei quali il Comune esercita le proprie funzioni ed espleta pubblicamente i servizi in oggetto con carattere di stabilità.

2. I locali individuati per la celebrazione dei matrimoni civili o per la costituzione delle unioni civili sono i seguenti:

a) “Sala Giunta” di Palazzo Cernezzì;

b) “Sala Consiglio” di Palazzo Cernezzì;

c) “Sala Ovale” di Villa Olmo;

d) “Tempietto” di Villa Olmo e i giardini circostanti che costituiscono pertinenza funzionale dell'edificio, quale sede esterna alternativa alla “Sala Ovale”.

3. La Giunta Comunale, nel rispetto della normativa vigente, può individuare anche altri locali per la celebrazione dei matrimoni civili o della costituzione delle unioni civili e può istituire e sopprimere uffici separati dello Stato Civile; ai predetti uffici separati si applica il presente Regolamento in quanto compatibile.

Art. 4 – Giorni e orari di celebrazione dei matrimoni o di costituzione delle unioni civili

1. I matrimoni civili sono celebrati e le unioni civili vengono costituite in via ordinaria:

a) dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30;

b) il sabato mattina dalle ore 9:00 alle ore 11:30.

2. Limitatamente al Tempietto di Villa Olmo, le celebrazioni/costituzioni si terranno solo nel periodo 1° aprile-30 ottobre di ciascun anno.

3. Ogni cerimonia/costituzione deve avere una durata massima di 30 minuti.

4. A prescindere dalla “Casa Comunale” prescelta, potranno essere eseguite al massimo due celebrazioni/costituzioni nel medesimo giorno, previa in ogni caso valutazione da parte dell'Ufficio di Stato Civile.

5. Salvo quanto previsto al successivo comma 10, per gli uffici separati di cui al precedente art. 3 comma 3, i giorni e orari di celebrazione/costituzione possono essere derogati, previo accordo con il Sindaco pro tempore o suo delegato, verificata la disponibilità del personale addetto, qualora necessario.

6. Gli spazi di cui al precedente art. 3 comma 2 lett. c) e d) possono essere prenotati solo sentito il Direttore/Operatore competente per la gestione del complesso di Villa Olmo.

7. Qualora condizioni metereologiche avverse dovessero impedire la celebrazione del matrimonio o la costituzione dell'unione civile nei giardini di Villa Olmo, sarà utilizzata la “Sala Ovale”, se disponibile, oppure uno dei locali in Palazzo Cernezzì.

8. La domanda per la celebrazione/costituzione deve essere presentata al Servizio di Stato Civile – Ufficio Matrimoni.

9. I matrimoni e le unioni civili possono essere fissati con un preavviso massimo di 18 mesi e, salva valutazione diversa dell'Ufficiale di Stato Civile, non oltre 60 giorni lavorativi precedenti la data di celebrazione del matrimonio o di costituzione dell'unione civile.

10. I matrimoni non vengono celebrati e le unioni civili non vengono costituite nei seguenti giorni:

- 1° e 6 gennaio;
- il sabato precedente la Pasqua, il giorno di Pasqua, il lunedì seguente;
- 25 aprile;
- 1° maggio;
- 2 giugno;
- 15 agosto;
- 31 agosto, festività del Santo patrono;
- 4 ottobre
- 1° novembre;
- 8, 24, 25, 26 e 31 dicembre.

Art. 5 - Tariffe

1. La Giunta Comunale fissa le tariffe, suscettibili di aggiornamento periodico, per l'uso dei locali e degli spazi per la celebrazione di matrimonio o costituzione di unione civile.

2. La Giunta Comunale ha facoltà di non fissare alcuna tariffa unicamente per i locali di cui al precedente art. 3 comma 2 lettere a) e b).

3. La Giunta Comunale può approvare tariffe differenziate nel caso in cui entrambi i nubendi o parti dell'unione civile non siano residenti nel Comune di Como e/o nel caso in cui gli spazi siano richiesti in deroga ai giorni e orari fissati, come da previsione del precedente art. 4 comma 5.

4. Il versamento della tariffa dovuta deve essere effettuato entro il 60esimo giorno antecedente la data fissata per la celebrazione/costituzione, facendo pervenire all'Ufficio di Stato Civile, mediante posta elettronica, copia della ricevuta di pagamento. La prenotazione sarà valida unicamente a partire dal ricevimento della prova del pagamento.

5. Nel caso in cui i nubendi o i contraenti l'unione civile si avvalgano della facoltà di mutare, qualora possibile, la sede di celebrazione/costituzione entro il termine perentorio di 3 giorni antecedenti la data fissata, dovrà essere corrisposta la maggior somma tra la tariffa della sede originariamente prescelta e la tariffa della nuova sede.

6. Nel caso di rinunce formali alle istanze di celebrazione di matrimonio/unione civile:

- sarà dovuto il pagamento della tariffa abbattuta del 75% se la rinuncia intervenga entro il termine di 60 giorni antecedenti la celebrazione/costituzione programmata;
- sarà dovuto il pagamento della tariffa abbattuta del 50% se la rinuncia intervenga decorso il termine di 60 giorni antecedenti la celebrazione/costituzione programmata;

7. Nessun rimborso sarà in ogni caso dovuto nel caso in cui, non essendo stata comunicata rinuncia formale, la mancata prestazione dei servizi richiesti per il giorno programmato sia imputabile ai richiedenti.

Art. 6 – Organizzazione del servizio e allestimento degli spazi

1. L'Ufficio di Stato Civile, che è competente per l'organizzazione della celebrazione/costituzione, darà, in coordinamento con gli altri Uffici comunali, le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati.

2. La visita delle sale destinate alla celebrazione/costituzione può essere effettuata da parte dei richiedenti solo su appuntamento; per le sedi di Palazzo Cernezzì i richiedenti possono accedere per la visita solo accompagnati da personale comunale.

3. Le persone richiedenti possono, a propria cura e spese e seguendo in ogni caso le prescrizioni date dall'Ufficiale di Stato Civile, arricchire la sala con ulteriori arredi ed addobbi che al termine della celebrazione dovranno essere integralmente rimossi alla fine della cerimonia, a cura dei richiedenti stessi o da persone da questi incaricate. Gli spazi dovranno quindi essere restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi per la celebrazione/costituzione. Il Comune di Como si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposti dai richiedenti.

Art. 7 – Prescrizioni per l'utilizzo degli spazi

1. È vietato, prima, durante o dopo la celebrazione del matrimonio o la costituzione dell'unione civile, il lancio e/o lo spargimento di riso, pasta, confetti, petali, coriandoli o altro materiale che si depositi o imbratti i luoghi aperti al pubblico o che crei pericolo per terzi. Detta condotta è vietata anche negli spazi attigui, nelle scalinate di accesso alla Sede Comunale, nei cortili interni di Palazzo Cernezzì e nel parco-giardino di Villa Olmo e, in ogni caso, in tutti gli spazi di proprietà comunale.
2. Qualora venga trasgredita la disposizione di cui al comma 1, salva identificazione del diretto responsabile, il costo delle spese di pulizia aggiuntive sarà addebitato in solido ai soggetti richiedenti.
3. Qualora venga arrecato danno alle strutture concesse per la celebrazione del matrimonio o la costituzione dell'unione civile, il risarcimento dello stesso, salva identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato in solido ai soggetti richiedenti.
4. All'interno della Sala Consiglio e della Sala Giunta, è fatto espresso divieto:
 - a) sotto qualsiasi forma, di eseguire riproduzioni sonore di qualunque natura;
 - b) di introdurre e/o consumare cibi o bevande di qualunque tipo;
 - c) di spostare o manomettere in qualche modo gli arredi e le apparecchiature collocati nella sala quali microfoni, attacchi, postazioni informatiche, sedie, tavoli e quanto altro presente in sala, salva espressa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, che vigilerà sulle dette operazioni.

Art. 8 – Efficacia

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio a quanto disposto dalla vigente normativa in materia e allo Statuto del Comune di Como.
2. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Como e troverà applicazione per tutte le istanze presentate successivamente all'entrata in vigore.